



Boretto, 21/01/2026

Circolare n. 03.2026: IPER-AMMORTAMENTO 2026

In attesa del Decreto interministeriale MIMIT/MEF chiamato a disciplinare in dettaglio l'iperammortamento per il triennio 2026-2028, con la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) il legislatore reintroduce, a partire dal 1° gennaio 2026, il meccanismo dell'iperammortamento, disciplinato dall'art. 1, commi 427-436, in sostituzione dei crediti d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0".

Di seguito, in sintesi, i caratteri salienti dell'agevolazione.

Beneficiari: sono ammesse al beneficio le:

- imprese titolari di reddito di impresa;
- che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.

L'accesso all'agevolazione è subordinato al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Sono esclusi:

- i lavoratori autonomi;
- i contribuenti in regime forfettario;
- le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale;
- le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale;
- i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

Il meccanismo del beneficio si riassume in breve come segue:

- maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini IRES/IRPEF rilevante per quote di ammortamento o canoni di leasing;
- non incide ai fini IRAP;
- gli acconti d'imposta per il 2026 si determinano senza considerare la maggiorazione.

Beni agevolabili - sono ammessi all'agevolazione i seguenti:

- beni materiali e immateriali (rientranti nelle Tabelle IV e V allegate alla Legge n.199/2025) interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura;
- beni materiali destinati all'autoproduzione di energia per autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12 comma 1 lettere b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181 convertito, con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.



I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sull'SEE.

L'agevolazione consiste in una maggiorazione extracontabile del costo del bene, valida solo ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES, no IRAP), secondo tre scaglioni:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni
- 100% da 2,5 a 10 milioni
- 50% da 10 a 20 milioni

Per i contratti di leasing rileva il costo sostenuto dal locatore.

Vi è la possibilità di sostituire il bene senza perdere il beneficio residuo se, nello stesso periodo d'imposta della cessione/trasferimento all'estero, si acquista un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori e se il nuovo bene ha un costo inferiore, il beneficio prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo bene.

L'accesso all'agevolazione viene gestito tramite piattaforma GSE ed è cumulabile con altri aiuti nazionali o UE nei limiti del costo e al netto degli eventuali contributi ricevuti.

Viene espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d'imposta "Industria 4.0" per investimenti che ne abbiano già beneficiato.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

STUDIO ASSOCIATO MANGHI E BARANI